

## **Decreto-legge del 23/07/2021 n. 105 -**

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021*

### **Articolo 11**

Art. 11 Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse

### **Articolo 11 -**

Art. 11 Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse

*In vigore dal 19/09/2021*

*Modificato da: Legge del 16/09/2021 n. 126 Allegato*

1. Una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse di cui all'[articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 luglio 2021, n. 106](#), e' destinata in via prioritaria alle attivita' che alla data di entrata del vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del [decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2020, n. 35](#). Per l'attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le misure attuative previste dal predetto [articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021](#).

[Torna al sommario](#)